



## **Radiazione per demolizione dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo Prima informativa**

### **FAI INFORMA 054/2026 – NORME AUTOTRASPORTO**

La Fai di Torino informa che con circolare dello scorso 19 Febbraio, l'ACI ha fornito una prima informativa sulle novità che sono state introdotte dalla [legge n.14 del 26 gennaio 2026](#) (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio u.s), alla disciplina in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Su questo tema, questa legge introduce due importanti novità:

1. l'iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli a motore che vengono conferiti ai centri di raccolta per la rottamazione non costituisce elemento ostativo alla radiazione dal PRA, dagli altri pubblici registri o da altro registro presso l'Ufficio della motorizzazione civile o dal Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), compresi anche i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione e avviati alla demolizione;
2. nel caso di veicoli iscritti al PRA rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o che siano stati acquisiti per occupazione ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D. Lgs. n. 209/2003 o ai sensi dell'art. 231, comma 3, TU ambiente, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane o l'Ente proprietario della strada, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA. Nel caso in cui il proprietario non si opponga alla dichiarazione di inutilizzabilità l'Ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e richiederne la demolizione e cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione del fermo sul veicolo stesso.

Quanto alla prima novità, essa si applica:

- ai veicoli conferiti dal proprietario/detentore volontariamente ai centri di raccolta per la demolizione;

- ai veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione conferiti ai centri di demolizione da parte dell’Autorità procedente (Comuni, Province, Città Metropolitane o Enti proprietari della strada).

Rimane esclusa la radiazione per definitiva esportazione all’estero, per la quale la presenza di uno o più fermi iscritti sul veicolo continua ad essere elemento ostativo alla radiazione, anche nel caso di veicoli fuori uso.

Peraltro, la presenza del fermo iscritto sul veicolo da rottamare, impedisce al proprietario del veicolo o a chiunque ne acquisisca la disponibilità, di poter godere di agevolazioni, contributi o incentivi pubblici erogati per l’acquisto di un veicolo nuovo.

Quanto alla seconda novità, è legata all’attestazione di inutilizzabilità, che andrà allegata al fascicolo della richiesta di cancellazione per demolizione del veicolo dal PRA e dall’ANV, costituendo documento necessario affinché possa essere dato esito positivo alla pratica stessa. Essa viene rilasciata dal competente ufficio della Polizia locale o dall’Ufficio individuato dall’Ente proprietario della strada.

Infine, non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina le radiazioni per demolizione di veicoli provenienti dalle depositarie giudiziarie o che vengono avviati alla demolizione su disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’ACI si è riservata di fornire ulteriori istruzioni, al termine delle interlocuzioni avviate con il MIT.